

## **INFORMATIVA ALLE SCUOLE E AI LAVORATORI SULL'ATTIVAZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI**

Il Decreto Cura Italia ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese. Tra le misure, si prevedono anche tutele a sostegno del reddito per la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa, mediante l'utilizzo esteso della cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario/Fondi di Integrazione Salariale (FIS) e della cassa integrazione in deroga.

Premesso che sotto il profilo generale, gli ammortizzatori sociali attivabili nell'ambito del decreto "Cura Italia" sottostanno, attualmente, alle seguenti condizioni:

- decorrenza: dal 23 febbraio al 31 agosto,
- durata: 9 settimane;
- termine presentazione dell'istanza: entro il quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Di seguito, si fornisce un'informativa sull'espletamento delle procedure sindacali ai fini dell'accoglimento delle istanze di accesso agli ammortizzatori sociali di cui al decreto citato:

– **datori di lavoro fino a 5 dipendenti**: ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legge c.d. Cura Italia non è previsto alcun accordo, né individuale con il lavoratore né con le OO.SS.;

– **datori di lavoro mediamente con più di 5 dipendenti e che non versano al FIS**: sempre ai sensi del citato art. 22, nella richiesta di attivazione della CIGD, effettuata secondo le procedure regionali, bisogna accludere l'accordo, anche di livello nazionale, concluso tra "le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro";

– **datori di lavoro mediamente con più di 5 dipendenti rientranti nel campo di applicazione del FIS (es. scuole che applicano il CCNL SCUOLA AGIDAE)**: secondo l'art. 19 del Decreto Legge "Cura Italia", i datori di lavoro che presentano domanda per l'assegno ordinario per sospensione o riduzione dell'attività produttiva sono dispensati dalla comunicazione preventiva (art. 14 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148) alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. L'accordo relativo al CCNL SCUOLA AGIDAE prevede l'allegazione all'istanza di accesso al FIS dell'accordo sindacale stipulato tra AGIDAE e OO.SS.

In relazione agli effetti previdenziali dell'attivazione della CIGD, l'art. 22 del citato decreto legge "Cura Italia" precisa che per il periodo di CIGD "per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori."

Con riferimento alle scuole che applicano il citato CCNL SCUOLA AGIDAE, in base all'accordo dell'AGIDAE con le OO.SS., i datori di lavoro si impegnano a mantenere, durante i suddetti periodi di attivazione del FIS/Cassa di integrazione in deroga, gli attuali livelli occupazionali e retributivi, corrispondendo ai lavoratori un'integrazione tale da consentire ai medesimi di percepire il 100% della normale retribuzione netta.

Scarica, in proposito, il messaggio INPS N. 1287 del 20-03-2020\_Allegato n 1: [https://www.fidae.it/wp-content/uploads/2020/04/01\\_04\\_2020\\_Decreto\\_Cura\\_Italia\\_Sinossi\\_FIDAE.pdf](https://www.fidae.it/wp-content/uploads/2020/04/01_04_2020_Decreto_Cura_Italia_Sinossi_FIDAE.pdf)

Link alle FAQ FIDAE <https://www.fidae.it/coronavirus-faq-fidae/>.